

Alessandro Albicini

L'IMPOSIZIONE INDIRECTA SUI CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI AZIONI

La disciplina ai fini dell'imposta di registro e della tassa sui contratti di borsa

La presente disamina concerne il trattamento fiscale, sotto il profilo dell'imposizione indiretta, dei contratti di trasferimento di azioni.

I profili impositivi connessi ai suddetti negozi derivano dall'applicabilità dell'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile n. 131 e della tassa sui contratti di borsa, disciplinata dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.

Analizziamo partitamente i presupposti oggettivi cui è subordinato l'assolvimento delle suddette imposte.

Imposta di registro

Il negozio traslativo di un pacchetto azionario è assoggettato ad imposta nella misura di L. 50.000. Devesi notare che la diversa formalizzazione dell'atto di trasferimento incide sul momento in cui deve avvenire il pagamento.

Infatti se la forma del contratto è quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l'imposta dovrà essere versata in termine fisso, ovvero entro venti giorni dalla stipula, così come previsto dall'art. 11, Tariffa - Parte I, allegata al D.P.R. 131/1988.

Al contrario se la formalizzazione avviene tramite scrittura privata non autenticata l'imposta sarà dovuta solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte II.

Tassa sui contratti di borsa

La tassa in argomento riguarda tutte le fattispecie negoziali individuate dall'art. 1 del regio decreto citato, estendendo fiscalmente la nozione di contratti borsistici ad ipotesi contrattuali completamente tra loro eterogenee e non inquadrabili nel novero civilistico dei negozi di borsa.

Sono in linea generale da qualificarsi civilisticamente come negozi borsistici i contratti a mercato fermo (compravendita a contanti, nella specie di contratto a contante e contante a giorni e compravendita a termine), quelli a mercato libero (a premio semplice, nonché a premio doppio) e il riporto (proprio e riporto-proroga).

Infatti rientrano nell'ambito applicativo della tassa sui contratti di borsa le seguenti ipotesi:

a) i contratti, siano fatti in Borsa o anche fuori Borsa, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, nonché ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Province, dei Comuni e di Enti morali, le azioni ed obbligazioni di società, comprese

le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in genere qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estera, siano o no quotati in Borsa;

b) le compravendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in Borsa o anche fuori Borsa;

c) le compravendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti.

La legge espressamente esclude da ogni carico impositivo le operazioni di sconto di cambiali.

Il pagamento della tassa richiede, sotto il profilo pratico, l'utilizzazione del fissato bollato, nelle forme e secondo le modalità contemplate dagli artt. 3, lettera a) e b) e 4 R.D. 3278/1923.

Natura del fissato bollato

È stata analizzata più volte, sia in dottrina che in giurisprudenza, la rilevanza del fissato bollato con riguardo ai seguenti aspetti:

— sua indispensabilità per il perfezionamento giuridico del trasferimento azionario;

— sua necessità per consentire il meccanismo applicativo della tassa di Borsa;

— possibilità di ovviare all'uso del fissato bollato formalizzando il contratto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da assoggettare a registro in misura fissa, con conseguente esonero dal pagamento della tassa di Borsa.

Sembra ormai appurato che il fissato bollato è imposto dalla legge ai soli fini fiscali, senza assurgere a condizione di esistenza o di validità del contratto (vedi in tal senso il prevalente orientamento dottrinale: Corrado, *Voce Borsa*, in «Noviss. Dig. It.», Torino 1957, II vol., 550; Lando, *Le operazioni di borsa: i contratti a contanti e a termine fermo* in «Lezioni del corso di aggiornamento sulle Borsa valori» a cura dell'Istituto Universitario Cà Foscari di Venezia, Milano, 1958, 138; Corrado, *I contratti di borsa*, Torino, 1960, 155 e 158; Tamburino, *Manuale di diritto commerciale* Roma, 1962, 407; Bianchi d'Espinosa, *Voce Fissato bollato*, in «Noviss. Dig. It.», Torino 1961, VII vol., 289; Coltro, Campi, *Osservazioni sui rapporti tra clienti, commissionari fuori piazza e sui foglietti bollati che li dovrebbero documentare*, in «Banca, borsa, tit. cr.», 1964, II, 549; Pelleri, *Voce Borsa*, in «Enciclop. Banca borsa», 1968, IV vol., 325 e 338; Bianchi d'Espinosa, *I contratti di borsa - Il riporto* in «Tratti di dir. civ. e comm.» 1969, 339 e segg.; D'Alessio, *Riflessi in tema di fissato bollato nel diritto tributario* in «Riv. dir. fin. e sc. fin.», 1970, I, 20 e segg.; Cottino, *Del riporto, Della permuta*, in «Comm. del cod. civ.» Scialoja e Branca, 1970, 43).

Ne deriva che nei contratti di borsa la mancata osservanza dell'obbligo di redazione del fissato bollato non determina l'inesistenza o l'invalidità del contratto, in adesione alla pressoché concorde giurisprudenza (App. Milano 25 settembre 1964 in «Reg. giur. it.», 1965, 421; Cass. 17 marzo 1967 n. 600 in «Reg. giur. it.», 1967, 386; App. Firenze 8 novembre 1967 in «Reg. giur. it.», 1968, 3621;

Cass. 15 novembre 1969 n. 3727 in «Rep. giur. it.», 1969, 485; Cass. 27 gennaio 1975 n. 314).

Quindi in sede civilistica il fissato bollato può solo avere valore probatorio, come elemento di prova dell'intervenuta contrattazione, anche se quest'ultima può essere provata con mezzi diversi (atti contrattuali, prove testimoniali, esistenza delle girate o dell'annotazione sul libro soci).

In ogni caso la predisposizione del fissato bollato è obbligatoria qualora ci si voglia avvalere della procedura esecutiva della liquidazione coattiva, di cui all'art. 9 R.D. n. 3278/1923.

Giova rilevare che la prassi dell'uso del fissato bollato è soprattutto giustificata dalla possibilità da parte delle banche, degli agenti di cambio e dei commissionari ammessi a trattare in borsa di corrispondere l'imposta dovuta in modo virtuale (art. 2-bis D.L. 30 giugno 1960 n. 589 convertito in legge 14 agosto 1960 n. 826).

Si può per il momento concludere che il fissato bollato è il titolo documentale necessario imprescindibile per attuare in concreto il meccanismo applicativo del tributo in argomento.

Presunta alternatività tra l'imposta di registro e la tassa sui contratti di borsa

Da più parti è stato sostenuto che sussisterebbe un rapporto di alternatività tra il registro e la «tassa borsistica», analogamente a quanto avviene tra registro ed IVA, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n. 31/1986.

Tale assunto prende le mosse dalla natura surrogatoria della tassa di cui trattasi, desumibile dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 12, primo comma, R.D. 3278/1923, che prescrive l'esenzione dei contratti soggetti alla tassa di borsa dall'imposta di registro;
- art. 34, sesto comma, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in base al quale «le imposte di bollo e di registro sono sempre comprese nella tassa sui contratti di borsa».

Aderendo alla natura sostitutiva della tassa si è affermato che quest'ultima dovrebbe essere assolta solo se l'imposta sostituita (nelle fattispecie registro e bollo), non trovi applicazione.

Prendendo le mosse da tale *iter* logico si potrebbe concludere che se per atto di trasferimento di azioni viene adottato in luogo del fissato bollato l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, con conseguente pagamento dell'imposta di registro in termine fisso, la tassa di borsa risulterebbe inapplicabile proprio in ragione della sua natura sostitutiva.

Le osservazioni soprariportate non sono da noi condivise, atteso che come affermato dalla stessa Amministrazione Finanziaria (C.M. 23 settembre 1913 n. 137) la tassa è dovuta in ogni caso per la sola «esistenza del rapporto contrattuale che ha vita con l'incontro dei consensi, risultando inefficiente la forma adottata per la redazione del contratto».

Ne consegue che se viene perfezionato un accordo annoverabile tra le fattispecie individuate dall'art. 1 R.D. 3278/1923, l'applicazione della tassa sui contratti di borsa non può andare elusa.

Inoltre la normativa in precedenza richiamata non suffraga in maniera chiara e definitiva l'esistenza di un principio di alternatività tra registro e tassa borsistica; si può peraltro dire che esiste un difetto di coordinamento tra i due tributi, giustificato in ragione della diversità del presupposto impositivo.

Probabilmente in un'ottica di perequazione del carico fiscale, il legislatore ha inteso attrarre a tassazione la cessione di azioni nelle misure irrisorie di L. 50.000, considerata la maggiore incidenza derivante dall'assoggettamento alla tassa di borsa rispetto al registro.